



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Terrusi

Presidente

Andrea Zuliani

Consigliere

Paola Vella

Consigliere

Cosmo Crolla

Consigliere Rel.

Filippo D'Aquino

Consigliere

Oggetto:

accertamento

stato passivo.

Credito erariale

Ud.26/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1/2023 R.G. proposto da:

Agenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Avvocatura Generale dello Stato ,

ricorrente-

contro

Fallimento Beatrix srl in persona del legale rappresentante pro tempore,

-intimato-

avverso il decreto del Tribunale di Padova n. 8117/2022 depositato il 01/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dal Consigliere Cosmo Crolla.

FATTI DI CAUSA



1 Il Tribunale di Padova con l'impugnato provvedimento dichiarava inammissibile l'opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da Agenzia delle Entrate- Riscossioni (di seguito indicata per brevità "ADER") avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento Beatrix srl che aveva accolto solo in parte le domande di insinuazione per crediti erariali proposte dall'ente di riscossione.

1.1 Rilevava il Tribunale che il ricorso ex art. 98 l.fall. era intempestivo; la comunicazione da parte del Curatore del provvedimento assunto dal Giudice delegato era avvenuta il 20.9.2021, laddove l'atto di opposizione allo stato passivo era stato depositato presso la Cancelleria il 22.10.2021 e , quindi, oltre il termine di 30 giorni di cui all' art. 99 l.fall.

1.2 Affermava che non risultava rilevante la motivazione addotta dall' ente circa il ritardo in ordine alla trasmissione del ricorso, posto che trattasi di errore non scusabile, come tale imputabile.

2 ADER ha proposto ricorso la cassazione del decreto affidato ad un unico motivo; il Fallimento non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Il mezzo di impugnazione denuncia «Nullità per violazione dell'art. 99 L.F., dell'art. 16 bis, co. 7, D.L. n. 179/2012, conv. in mod. in L. 221/2012, dell'art. 153, co. 2, c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost. (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.) ».

1.1 Afferma la ricorrente che in data 20/10/2021, e quindi, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla data di esecutività dello stato passivo (comunicato il 20.9.2021), l'ente di riscossione aveva effettuato due depositi, in via telematica, dei ricorsi in opposizione allo stato passivo, indicando il registro "Procedure concorsuali".

Precisava che al proprio difensore pervenivano le comunicazioni PEC di avvenuta accettazione e consegna. Soltanto il giorno successivo, a seguito



di comunicazione trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria, veniva comunicato il rifiuto di entrambi i depositi, atteso che il difensore avrebbe dovuto indicare il registro "contenzioso civile"; per tali ragioni ADER effettuava un ulteriore deposito del ricorso e dei relativi documenti in data 21/10/2021, indicando come registro "Contenzioso affari civili" che veniva accettato.

Lamenta che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto il deposito era avvenuto tempestivamente e solo per una mera irregolarità nell'indicazione del registro non era stato accettato; l'ente di riscossione non appena avuto conoscenza del rifiuto si era immediatamente adoperato per un nuovo deposito con l'esatta indicazione del registro.

2 Il motivo è fondato.

2.1 Questa Corte, in fattispecie analoghe a quelle in esame, ha enunciato il principio secondo il quale «il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia» (Cass. nn. 15243/2022, 31371/2022 e 8233/2025).

2.2 Nel caso di specie, secondo quanto risulta dalle ricevute telematiche trascritte nel corpo del motivo, l'atto di opposizione era stato effettivamente depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Padova in via telematica in data 20 ottobre 2021, e dunque entro i trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato (avvenuta il 20 settembre 2021), con iscrizione telematica recante l'erronea indicazione di registro "procedure concorsuali", anziché di registro "contenzioso civile" ; ciò



integrava una mera irregolarità in quanto l'atto era comunque pervenuto a conoscenza dell'ufficio di cancelleria.

3 Pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Padova, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e rinvia la causa al Tribunale di Padova, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi

